

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA CON DIFFIDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/NOCERINA DEL 21.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina s.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 26.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie A – Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/NAPOLI DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, riduce la sanzione inflittagli alla sola ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete